



## ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Via Paolo Telesforo n. 56 Foggia tel. 0881611472

Indirizzo internet – <http://www.ordinefarmacistifoggia.it>

e-mail [info@ordinefarmacistifoggia.it](mailto:info@ordinefarmacistifoggia.it)

---

### LINEE GUIDA DEI TURNI DI CHIUSURA ANNUALE PER FERIE DELLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Approvate dal Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Foggia in data 08/02/2005

#### **Premessa**

Il Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Foggia, emana le seguenti direttive che disciplinano le modalità e lo svolgimento della chiusura annuale per ferie delle farmacie della Provincia di Foggia, in conformità a quanto disposto dalla L R n. 19 del 22 luglio 1998 art. 8.

#### **Art. 1**

La premessa è parte integrante delle linee guida

#### **Art. 2**

Tutte le farmacie urbane e rurali restano chiuse per ferie annuali da un minimo di tre settimane ad un massimo di quattro settimane come disposto dall'art. 8 comma 1 L.R. 19/98.

La durata minima della chiusura per ferie della farmacia è di una settimana fatti salvi i turni di servizio infrasettimanali, festivi e notturni che devono essere sempre e comunque rispettati. Le settimane di ferie possono essere fruite in più soluzioni nell'anno solare.

Per la sola città di Foggia restano in vigore i punti 2 e 3 della comunicazione dell'Ordine prot. n. 97/152 dell'11/02/1997.

#### **Art. 3**

I titolari o i direttori delle farmacie pubbliche e private devono comunicare per iscritto ai Fiduciari dell'Ordine **entro il 31 Marzo le ferie ricadenti nel periodo 1 gennaio 30 settembre.**

Le ferie successive al 30 Settembre vanno comunicate 20 giorni prima del periodo prescelto.

#### **Art. 4**

Dopo aver controllato e verificato l'equilibrata distribuzione dei periodi di chiusura prescelti sarà cura dei Fiduciari trasmettere l'elenco delle ferie all'Ordine dei Farmacisti che provvederà a trasmetterle alle Aziende Sanitarie Locali per la conseguente approvazione.

#### **Art. 5**

L'Ordine dei Farmacisti garantirà, in ogni periodo dell'anno, l'apertura di almeno il 50% delle farmacie previste in pianta organica al fine di assicurare alla cittadinanza una adeguata assistenza farmaceutica.

Nel caso in cui più farmacie richiedano lo stesso periodo e non possa essere garantita l'apertura di almeno il 50% delle farmacie, l'Ordine procederà all'assegnazione dei periodi adottando il criterio della prevalenza del farmacista titolare o direttore di farmacia privata e pubblica il cui periodo di servizio, non interrotto da ferie è maggiore rispetto agli altri

#### **Art. 6**

I periodi di chiusura annuale per ferie non comunicati per tempo tramite i Fiduciari all'Ordine verranno assegnati d'ufficio alla farmacia inadempiente.

#### **Art. 7**

Non saranno accettate variazioni alle ferie già comunicate, **salvo per gravi, giustificati e documentati motivi, con riserva da parte dell'Ordine di accettare la richiesta di variazione e comunque tenute ben presenti le esigenze dell'utenza.**

#### **Art. 8**

Si fa obbligo ad ogni farmacia di esporre, con tempestività, in bacheca ogni mutamento di turni, orari, e qualsivoglia notizie importanti per l'utenza.

#### **Art. 9**

E' obbligatorio per ciascun titolare o direttore di farmacia privata o pubblica della Provincia di Foggia il rispetto delle presenti linee guida la cui inosservanza comporta violazione della L.R. 19/98 e del codice deontologico del Farmacista perseguibili dal Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti a norma dell'art. 3 lettera f del DPR 13 Settembre 1946 n. 233 e dell'art. 38 del DPR 5 Aprile 1950 n. 221.

#### **Art. 10**

Le linee guida entrano in vigore dall' 08/02/2005

IL SEGRETARIO  
Dr. Michele Manzo

IL PRESIDENTE  
Dr. Armando Guerriero